

LETTERA al nuovo ministro

Il nuovo Ministro dell'Istruzione sa che, al momento del suo insediamento, avrà a che fare con una scuola reduce dalle trasformazioni inferte dalla riforma Moratti, una riforma che la scuola non ha voluto e sulla quale non ha avuto possibilità di discussione; sa anche che il Ministro Moratti, allorché si insediò a Viale Trastevere azzerrò tempestivamente la legislazione relativa alla riforma Berlinguer.

Il sindacato che mi rappresenta ha chiesto, non appena promulgata la Legge 53/03, mediante lettera inviata ai Presidenti Regionali e attraverso cartoline inviate agli stessi dai docenti, l'abrogazione della riforma e rimane convinto che questa sarebbe la strada da intraprendere.

In attesa delle decisioni che il nuovo Ministro intenderà assumere, auspichiamo la concretizzazione delle promesse fatte in campagna elettorale e ci sembra doveroso evidenziare alcune problematiche che richiedono urgenti risoluzioni.

E' assolutamente necessario intervenire sul **problema del precariato** procedendo all'assunzione di quei docenti che da anni lavorano nella scuola e contribuiscono, al pari dei docenti a tempo indeterminato, alla realizzazione del progetto educativo, ma sono fortemente penalizzati dal punto di vista normativo ed economico; basti

pensare che spesso non ricevono lo stipendio durante i mesi di sospensione delle lezioni e che non possono ammalarsi per più di un mese!

Il **portfolio** delle competenze è stato causa di incomprensioni, scontri e contenziosi in quasi tutti gli istituti e la sua "imposizione" prevarica gli accordi contrattuali sia perché non è stata definita la figura del tutor, sia perché l'attuale CCNL non prevede tra gli obblighi dei docenti la stesura di un simile documento.



Chiediamo l'immediata abolizione del portfolio anche alla luce delle complicazioni riguardanti la privacy e soprattutto come documento che vede i docenti ridotti al ruolo di trascrittori delle impressioni di familiari ed alunni (un ruolo inaccettabile).

Mai è iniziata la discussione sulle **nuove figure professionali** che avrebbero dovuto "tenere a bada" i bambini di due anni e mezzo catapultati in una realtà responsabile dell'annientamento di ogni felice processo di sviluppo psicosomatico, né sulle nuove modalità organizzative finalizzate a prevedere un minor numero di bambini per sezione; speriamo veramente che l'attenzione dichiarata per il mondo dell'infanzia si concretizzi immediatamente con l'azzeramento di ogni forma di anticipo alla scuola dell'infanzia.

Un gradito segnale di interesse ai piccoli individui, futuri cittadini della nostra

(Continua a pagina 2)

CONTRATTAZIONI TARDIVE

Qualcuno ha voluto la scuola azienda, efficiente e competitiva; che agisse sul territorio proponendo programmi accattivanti per l'utenza, che fosse aperta, interagente, disponibile. Per realizzare questa scuola servono risorse umane ed economiche.

Si è dato vita alla scuola dell'autonomia che compie scelte, progetta e gestisce il fondo d'Istituto per portare a termine il programma.

I docenti, come sempre, non hanno lesinato collaborazione ed impegno, come sempre hanno messo a disposizione professionalità e conoscenze, come sempre si sono dimostrati capaci di autocritica e disponibili ad affrontare approfondimenti e formazione.

I docenti hanno programmato attività didattiche, hanno accettato impegni, anche onerosi, mirati alla realizzazione di attività progettuali o rivolti all'espletamento di particolari mansioni (funzioni strumentali), hanno accettato attività di collaborazione con il dirigente: per queste attività che e-

(Continua a pagina 6)

SOMMARIO

- Pag. 2 - ESPERO: elezioni
 - Congedo per malattia del figlio e visite fiscali
- Pag. 3 - I veri obblighi di servizio
- Pag. 4 - Locandina: Gli obblighi di servizio
- Pag. 5 - Foglio di tabulazione:
 - Attività aggiuntive
- Pag. 6 - INVALIDI: dietrofront?
 - Quei 5 minuti obbligatori
- Pag. 7 - Libri di testo: ancora polemiche
- Pag. 8 - Quesitario

al nuovo ministro

(Continua da pagina 1)



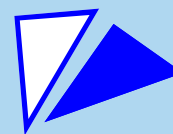
società, nonché manifesta sensibilità per il mondo dell'infanzia sarebbe un pronto intervento sul **numero massimo di bambini per sezione**; chiunque sia il nuovo Ministro ci pensi prima di rimettere in un'aula 28 bambini dai tre ai sei anni.

Queste alcune delle urgenze, con l'augurio di buon lavoro.

Chiara Moimas



Espero: elezioni



Alla data del 31 dicembre 2005 il Fondo Espero aveva raggiunto e superato la soglia delle 30.000 adesioni, soglia utile per indire le elezioni del Consiglio d'Amministrazione definitivo che sostituirà l'attuale Consiglio d'Amministrazione provvisorio. Al momento il numero delle adesioni si avvicina alle 50.000, pertanto il Consiglio ha indetto le elezioni (previste indicativamente per il mese di ottobre prossimo) dei 30 componenti dell'assemblea che a sua volta eleggerà la parte dei membri rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione definitivo. Potranno partecipare alle votazioni solo i colleghi iscritti al Fondo Espero.

Congedo per malattia del figlio e visite fiscali

Una domanda che i colleghi ci rivolgono frequentemente è se in caso di congedo per malattia del figlio, l'amministrazione scolastica possa disporre la visita fiscale.

L'INPDAP con circolare 24 del 29 maggio 2000, aveva già chiarito che **il genitore assente per assistere il figlio malato non sia tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie** (10 -12 e 17 -19), che riguardano esclusivamente il controllo della malattia del lavoratore.

Tale interpretazione è stata avallata in via ufficiale dal Dipartimento della Funzione Pubblica che, con circolare n. 14 del 16 marzo 2000, ha confermato pienamente il citato indirizzo.

Il successivo D.L.vo 151/2001-T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e paternità a norma dell'art. 47, comma 5, ha espressamente previsto che *"Ai congedi di cui al presente articolo (malattia del bambino) non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore, il bambino/a ammalato non può essere sottoposto a visita fiscale né il genitore che lo accudisce deve rispettare le fasce orarie di reperibilità."*

Pertanto è vietato dalla norma procedere a visita fiscale nei confronti del bambino qualora il genitore si assenti per malattia dello stesso.

Vi è un'ulteriore nota ministeriale, la n. 3466 del 26.10.1982, la quale precisa che l'amministrazione non ha né l'obbligo né la facoltà di disporre la visita di controllo medico-fiscale, godendo gli interessati di un vero e proprio diritto riconosciuto dalla Legge, naturalmente nella piena responsabilità della lavoratrice madre/del lavoratore padre e del medico che rilascia la certificazione sanitaria. In caso di parto gemellare o plurimo, i congedi per malattia del bambino si riferiscono a ciascun bambino di età non superiore ai tre anni. Qualora l'evento morboso insorga durante il periodo della facoltativa (periodo di congedo parentale), questa viene sospesa in quanto essa non fa venir meno il diritto alle altre forme di congedo o assenze previste dal contratto.

E' importante sottolineare che i genitori possono usufruire di questo tipo di congedo solo alternativamente; **non è ammessa, infatti, in nessun caso la fruizione contemporanea per lo stesso figlio.**

Il genitore che si astiene dal lavoro dovrà rilasciare una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie di cui sia eventualmente in fruizione il genitore stesso. Il congedo per malattia del figlio spetta al genitore richiedente anche se l'altro genitore non ne ha il diritto.

La norma generale sostiene che nel caso di malattia del bambino/a i genitori hanno diritto ad assentarsi alternativamente:

- ☐ fino a 3 anni senza limiti temporali;
- ☐ dai 3 agli 8 anni: 5 giorni lavorativi l'anno per ciascun genitore per ogni bambino/a.

Pertanto **la malattia del bambino/a, documentata con apposito certificato medico rilasciato da specialista del SSN o da medico convenzionato (non più da un medico di fiducia del genitore, come in precedenza), se intervenuta nei primi 3 anni di vita, consente ai genitori, ovviamente in alternativa**, di astenersi dal lavoro senza alcun limite.

Per le malattie che si verificano dal 3° all'8° anno, ai genitori, sempre alternativamente, è permesso di astenersi dal lavoro nel limite di 5 giorni lavorativi l'anno per ciascun genitore e per ogni figlio.



I VERI OBBLIGHI di SERVIZIO

a cura di
**Michela Gallina e
Laura Razzano**

Siccome ci stiamo avvicinando al termine delle lezioni scolastiche

e siamo a conoscenza che in più scuole esiste la tendenza ad interpretare in maniera fantasiosa e creativa il fatto che gli insegnanti siano in servizio fino a tutto il mese di giugno, riproponiamo un articolo già apparso su SAM-Notizie ma aggiornato e particolarmente utile in questo momento, affinché i colleghi si preparino in anticipo a fronteggiare eventuali richieste arbitrarie.

Brutte abitudini estive ed obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni.

I nostri obblighi di servizio sono regolati dai contratti di lavoro, al momento, quello in vigore è il CCNL 2002-05. In base a questo principio che trova fondamento nel D.lvo 29/1993 compendiato poi nel successivo D.lvo 165/2001, niente può esserci richiesto che non sia contemplato dal contratto. Pertanto non risulta affatto che, con l'arrivo dell'estate, gli insegnanti debbano attenersi a nuove norme, spesso giustificate, caldegiate e decise dai Dirigenti scolastici che, come nelle filande di una volta, vorrebbero imporre la loro personalissima interpretazione di norme ed obblighi.

Conosciamo colleghi che riordinano biblioteche ed armadi, sistemano le aule, compiono traslochi, si occupano delle più incredibili attività proprio nel periodo estivo.

In molte scuole elementari vige la regola che i docenti debbano comunque essere presenti a scuola per fare qualcosa di non ben definito e, in ogni caso, non contemplato nel contratto, con la scusa che "sono comunque in servizio".

Quest'anno saranno prevedibilmente di moda e fuori tempo massimo: incontri, formazione ed aggiornamento sul regolamento per la privacy (legge 675/06); ovviamente più brave saranno le scuole che riusciranno a realizzare il tutto "a costo zero" e quindi a far lavorare gli insegnanti gratis!

Fermo restando che chiunque debba essere messo nelle condizioni di decidere se fare volontariato o svolgere una "professione", queste sono le regole a cui attenersi, resistendo fino in

fondo a qualsiasi giudizio, in quanto nessuno può obbligare i docenti a lavorare GRATIS e oltre i limiti imposti dalle norme contrattuali.

Il primo passo importante da fare è contare le ore già effettuate in base al piano annuale delle attività che è stato votato a settembre.

In base all'ART. 26: **attività di insegnamento, comma 4**. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di **insegnamento** ed in **attività funzionali** alla prestazione di insegnamento.

Nelle attività funzionali all'insegnamento così come previste nell'**art. 27** del CCNL 2002-05 troviamo:

a) ore di **Collegio dei docenti**, l'attività di **programmazione e verifica di**

**Non passare l'estate
a scuola,
prima
passa da noi!**

inizio e fine anno, l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne, per un totale di **40 ore annue**.

b) Soltanto la partecipazione alle **attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione** per un impegno **non superiore alle 40 ore** e quindi anche inferiore. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

Adempimenti individuali, scrutini ed esami (che non competono più alla scuola primaria) non rientrano in questo monte ore e non sono quantificabili.

Prima dell'inizio delle lezioni (settembre!!!), il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il **PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ** e i conseguenti impegni del personale docente che **possono prevedere attività aggiuntive = facoltative** (quelle che verranno poi retribuite con il fondo d'istituto). Il piano, compren-

sivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Il piano non c'è?

Il piano non è stato votato dal Collegio Docenti?

Contattateci subito presso le nostre sedi, si tratta di una violazione contrattuale che combattiamo in tutta Italia.

Se il piano esiste, occorre verificare che sia stato correttamente deliberato, esso deve indicare gli obblighi di servizio

Dalla norma si evince chiaramente e senza possibilità di interpretazione alcuna che i docenti sono tenuti a prestazioni di servizio anche durante il periodo di interruzione delle lezioni **solo** per le attività programmate e deliberate nel piano annuale delle attività.

Tutte le altre attività richieste non hanno carattere di obbligatorietà, non possono essere imposte, neppure nel caso fossero inserite nel Piano come ore, a pagamento, oltre le 40 perché **tutte le ore aggiuntive sono facoltative**.

Nel caso il D.S. insista nel considerare le ore obbligatorie consigliamo di richiederli un ordine scritto per la partecipazione alle riunioni in ore eccedenti le 40 obbligatorie, potremo così richiederne il pagamento.

Di seguito abbiamo preparato un foglio per la tabulazione delle ore aggiuntive (abbiamo tralasciato quelle funzionali all'insegnamento che, essendo obbligatorie, non sono retribuite con il fondo d'Istituto, ma sono comprese nello stipendio) al fine di consentire ai colleghi un controllo sui compensi che riceveranno.



MAESTRI, LAVORATE GRATIS?

Gli OBBLIGHI DI SERVIZIO



Oltre alle ore di insegnamento e alle 2 di programmazione (solo per gli insegnanti della primaria) questi sono gli unici impegni **OBBLIGATORI**:

ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO

- Adempimenti **INDIVIDUALI**
- Attività di carattere **COLLEGIALE**

TUTTO IL RESTO E' FACOLTATIVO!

ATTIVITA' DI CARATTERE COLLEGIALE

(ART. 27, comma 3, lettera a)

Nel limite delle 40 ore programmate e deliberate all'inizio dell'anno nel piano annuale delle attività sono obbligatorie.

DI CHE COSA SI TRATTA?

- Riunioni del **Collegio dei Docenti**
- **Programmazione e verifica di inizio anno** (settembre)
- **Programmazione e verifica di fine anno** (giugno)
- Incontri collegiali periodici con le famiglie - distribuzio-

ne schede

NON POSSONO SUPERARE LE 40 ORE ANNUE .

(ART. 27, comma 3, lettera b)

La partecipazione alle attività collegiali dei **Consigli di classe, di interclasse, di intersezione.**

NON POSSONO SUPERARE LE 40 ORE ANNUE QUINDI IL COLLEGIO NE PUO' DELIBERARE ANCHE MENO.

(ART. 27, comma 3, lettera c)

Lo svolgimento degli

scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

SENZA QUANTIFICAZIONE

(ART. 27, comma 5)

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI o FUNZIONE DOCENTE

(Art. 27, comma 2, CCNL 2002-2005)

Sono diversi per ogni docente, attengono alla professionalità e allo stile di ciascun insegnante.

CHE COSA SONO?

- Preparazione delle lezioni e delle eser-

citazioni.

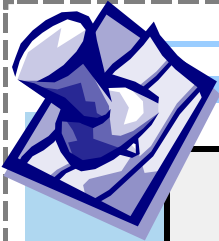
- Correzione degli elaborati.
- Rapporti individuali con le famiglie (cioè incontri del singolo docente con i genitori).

NON POSSONO ESSERE QUANTIFICATI

Ma sono ben delimitati e circoscritti.

Caro collega, a giugno, dopo aver esaurito i sopraelencati adempimenti previsti nel Piano annuale delle attività, puoi considerarti libero dagli impegni di lavoro.

**NON
PASSARE
L'ESTATE
A
SCUOLA,
PRIMA
PASSA
DA NOI!**



Foglio di tabulazione delle ore per facilitare il controllo dei compensi liquidabili con il fondo d'Istituto

ATTIVITA' AGGIUNTIVE e ORE ECCEDENTI

Art.28 CCNL 2002/05

	Attività aggiuntive di insegnamento	Attività aggiuntive di non insegnamento • Incontri L.104/92 • Progetti e commissioni • Referenti • tutoraggio	Altre funzioni di coordinamento	Funzione strumentale	Collaborazione con D.S.	Totale ore
settembre	Data					
	N. ore					
ottobre	data					
	N. ore					
novembre	data					
	N. ore					
dicembre	data					
	N. ore					
gennaio	data					
	N. ore					
febbraio	data					
	N. ore					
marzo	data					
	N. ore					
aprile	data					
	N. ore					
maggio	data					
	N. ore					
giugno	Data					
	N. ore					
Opzione pagamento forfetario						
Totali						

CONTRATTAZIONI TARDIVE

(Continua da pagina 1)

sulano dagli impegni di lavoro obbligatori previsti dal contratto, i docenti dovrebbero essere pagati. Ma quanto?

Ecco che l'efficienza voluta ed auspicata nei confronti dell'utenza si scontra con un farraginoso sistema di trattative, anche queste volute da qualcuno.

Nella pratica succede che un docente accetta un incaricoa scatola chiusa..... cioè non saprà quanto sarà pagato per il lavoro che svolgerà finché non verrà conclusa la trattativa tra il dirigente, la RSU dell'istituto e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.

Non troppo male se la trattativa avvenisse in settembre (così come dovrebbe) e ci fosse per il docente la possibilità di valutare l'accettazione dell'incarico anche alla luce del riscontro economico.

Dobbiamo prendere atto che in aprile riceviamo, da parte di dirigenti scolastici, convocazioni di RSU per la stipula del contratto d'istituto; questo sta a significare che i docenti ancora non sanno quanto saranno pagati per gli impegni assunti.

Gli insegnanti non sono necessariamente figure professionali dedite incondizionatamente ad una missione, così come l'immaginario collettivo le idealizza e come anche i nostri legislatori dimostrano di considerare; sono lavoratori che hanno il diritto di conoscere i loro impegni e la remunerazione degli stessi, questo è logico e contrattualmente corretto.

Simili situazioni non credo esistano in altri ambienti di lavoro.

Il Sam-Gilda non condivide la pratica delle contrattazioni d'Istituto e spera, almeno, che trovi applicazione la sentenza della Corte Costituzionale che sancisce la necessità di contrattazione separata tra personale docente e personale ata, ma le RSU d'istituto sono, al momento, un dato di fatto e da loro dipende parte della nostra remunerazione (nel fondo d'istituto confluiscono stanziamenti previsti per il nostro contratto).

E' necessario che le contrattazioni si concludano in settembre, prima dell'avvio delle lezioni; in caso contrario è opportuna molta cautela prima di accettare incarichi. Un rifiuto collettivo in assenza di garanzie è un ottimo deterrente.

Chiara Moimas



INVALSI: Dietro front?

L'accrecimento dell'importanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) sembra segnare, ultimamente, una battuta d'arresto.

E' triste constatare però come non siano state le numerose polemiche sollevate in merito alle modalità di rilevazione degli apprendimenti, alla credibilità, all'autorevolezza e ai tempi di somministrazione delle prove ad essa finalizzate a mettere in dubbio il proseguimento dell'attività di questo tristemente famoso Istituto, bensì motivazioni completamente estranee alle questioni di metodo e principio quali l'inerzia del Comitato direttivo. Pare infatti che non sia stato rinnovato il contratto degli oltre 50 ricercatori impegnati nel lavoro e che questo rischi di paralizzare completamente l'attività dell'Istituto. Alla base dell'inadempimento non sembrano esserci impedimenti di tipo economico, quali tagli della finanziaria, bensì la mancanza di una delibera del Comitato. Emmegi

Quei 5 MINUTI obbligatori

Sappiamo che fra gli obblighi di servizio dei docenti rientra anche quello di trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Quest'obbligo è contenuto al comma 5 dell'art. 27 del CCNL 2002/05: "Attività funzionali all'insegnamento" che recita testualmente: *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*. Abbiamo evidenziato quell' "in classe" in quanto siamo a conoscenza di numerose situazioni dove avviene invece che gli insegnanti vengano obbligati dai dirigenti, o per tradizione consolidata, a raggiungere le pertinenze della scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad esercitare attività di sorveglianza nel cortile o nei corridoi sugli alunni delle proprie ed altrui classi, fino al suono della campana, esponendosi, tra l'altro, a rischi di responsabilità civile superiori a quanto non avverrebbe all'interno dell'aula, territorio più delimitato e strutturato. Ci sembra dunque importante ricordare ai colleghi l'opportunità di attenersi a quanto prescritto dal contratto e ribadire, come già fatto in altre occasioni, che **la sorveglianza degli alunni è compito anche dei collaboratori scolastici (bidelli)**. Se dunque l'insegnante esercita la funzione di sorveglianza sugli alunni dentro la classe, va da sé che i minori debbano esservi accompagnati dai bidelli. Leggiamo infatti nella Tabella A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA – AREA A: *"E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione e del pubblico"*.

La chiarezza di questi passaggi testuali sgombera il campo da tutti i malintesi. Al termine delle lezioni, gli insegnanti accompagnano gli alunni all'uscita ed escono loro stessi perché lì finisce il loro obbligo contrattuale. L'attesa di eventuali genitori ritardatari è nuovamente competenza dei collaboratori scolastici, in quanto periodo immediatamente successivo all'orario delle attività didattiche.

Ma quando un insegnante ha un orario spezzato, con buchi orari e successivi rientri, quante volte è tenuto a presentarsi 5 minuti prima e di conseguenza di quanto si allunga il suo orario di servizio? Il docente è tenuto a quest'obbligo soltanto ogni volta che vi è un'interruzione delle lezioni e quindi una successiva ripresa. La ricreazione non interrompe le lezioni, invece la mensa, se non obbligatoria per tutti gli alunni, sì. In tal caso anche prima del rientro pomeridiano vige questa incombenza.

Michela Gallina

Libri di testo: ancora polemiche...

Anche per quest'anno,

la tradizionale scelta ed adozione dei libri di testo si annuncia come un momento non privo di tensione. La **CM 15 del 20 febbraio 2006**, Prot. n. 1609, avente per oggetto: "Adozione dei libri di testo nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e negli istituti di istruzione di secondo grado per l'anno scolastico 2006/2007" ed emanata con un rilevante anticipo rispetto ai tempi consueti, appare del tutto simile a quella dell'anno scorso.

Nella circolare si legge: *"Il complesso dei prodotti editoriali, destinati all'adozione da parte delle singole istituzioni scolastiche, risulta sempre più arricchito, a mano a mano che il processo di riforma, previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e introdotto dal Decreto Legislativo n. 19 febbraio 2004, n. 59, trova ulteriore applicazione."* E' impressionante il perseverare delle istituzioni nel voler far credere persino agli stessi addetti ai lavori e quindi anche al di fuori degli spot e degli slogan elettorali, che la riforma sia decollata nel pieno del suo spirito ispiratore e non piuttosto si sia ridotta ad una farsa diversamente interpretata dalle singole istituzioni scolastiche in base alla loro autonomia e soprattutto realizzata a macchia di leopardo rispetto all'intero territorio nazionale. In realtà solo le Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati sono state, assieme all'introduzione delle ore opzionali e all'abolizione degli esami di quinta, tra i pochi aspetti della riforma che effettivamente hanno avuto attuazione. E sempre per quel che riguarda i programmi scolastici, le case editrici, sfornando testi im-

postati secondo i dettati della riforma, sono state quelle che hanno fatto da padrone, condizionando le scelte operative e didattiche degli insegnanti più di quanto non abbia fatto lo stesso Ministero. Questo la dice lunga su come vadano le cose nel nostro paese. Quello che infatti maggiormente urta la "sensibilità" dei docenti, in quanto suona come l'ennesima presa in giro, è che l' "autonoma" scelta esercitata dagli insegnanti dovrà esprimersi all'interno di una rosa di testi ispirati e conformati alle tanto discusse Indi-

non siano al corrente di come sia dal 1974 (dai famosi decreti delegati) che i genitori vengano coinvolti nella scelta dei libri di testo, chissà, magari nessuno li ha avvisati di quanto l'idea non sia del tutto innovativa...!

Seguono poi indicazioni di carattere pratico: *"...i docenti attualmente impegnati nelle classi terminali della scuola primaria avranno, di norma, cura di proporre al collegio dei docenti la scelta dei testi per le classi I, II e III; mentre i docenti impegnati nelle classi terze, i testi per le classi*



cazioni Nazionali, sulla cui legittimità abbiamo spesso espresso una notevole dose di motivate perplessità. "Autonomia" e "libertà di insegnamento" ancora una volta dunque messe a repentaglio dai documenti ufficiali del Ministero che dimostra spesso di ignorare, se non addirittura di calpestare, i principi sanciti da regolamenti e dalla stessa Carta Costituzionale. Poi continua: *"Pertanto, si ritiene opportuno che nella fase preliminare delle adozioni vengano previste modalità specifiche di valutazione dei contenuti dei testi proposti all'attenzione dei docenti, attraverso momenti collegiali di confronto, esame e valutazione, che vedano il coinvolgimento dei genitori..."*; viene da chiedersi se Ministro e funzionari del Ministero



IV e V..." e l'immane esortazione a facilitare il lavoro delle case editrici e dei loro dipendenti, lavoro che sicuramente gode di maggior considerazione rispetto al nostro, visto che risulta essere l'unico citato nella circolare: *"...tenuto conto delle difficoltà prospettate dai rappresentanti delle Case Editrici, si richiama l'attenzione sull'esigenza di adottare ogni utile iniziativa per consentire il ritiro entro il mese di settembre dei testi scolastici consegnati in visione."*

Come per il passato, per consentire una migliore informazione editoriale da parte delle associazioni abilitate, è opportuno che le adozioni dei testi scolastici vengano deliberate nella seconda decade del mese di maggio".

Michela Gallina



TRASFERIMENTO SEDE

La sede SAM-GILDA di Rovigo si è trasferita in
Viale della Pace, 9
45100 ROVIGO
Responsabile: Maria Cristina Borsari
Tel/fax 0425 – 360312

**Visita
i nostri
Siti:**



www.samgilda.it
www.samnotizie.it



Quesitario

In questa rubrica daremo risposta ai vostri quesiti



Visite specialistiche



Sono una RSU di Napoli. Vorrei conoscere la normativa che

regola la fruizione dei permessi per visite specialistiche. In caso di necessità a dover prendere un'intera giornata di ferie per sottoporsi a visita specialistica (dato che non sempre sono definibili i tempi esatti), il DS precisa che può mandare la visita fiscale per la rimanente parte di giornata. E' valido quindi che il docente sia costretto ad attendere in casa la visita fiscale, una volta ritornato dalla visita specialistica? Grazie.

Maria M.

Gentile collega, l'assenza per visita medica, specialistica o meno, si configura come un'assenza per motivi di salute e il docente può prendersi una giornata di "assenza per malattia", lo ha chiarito una nota ministeriale allegata al CCNL 1995-99, sicuramente dunque non è necessario fruire delle ferie (in ogni caso se si trattasse di ferie non avrebbe senso parlare di visita fiscale). Del resto possiamo fare anche il ragionamento inverso: i "permessi brevi" si prendono per motivi "personali", le visite mediche invece rientrano nei motivi di salute, quindi quella di ricorrere ai permessi brevi per le visite specialistiche si configura più come una brutta abitudine, consolidata dalla tradizione, a scapito ovviamente degli insegnanti.

Sotto il profilo letterale del contratto, sicuramente l'Amministrazione può disporre la visita fiscale per le assenze dovute a malattia, pare però assur-

do che la visita fiscale venga inviata per un'assenza dovuta a sua volta ad una visita medica.

Oltre tutto le visite fiscali costano all'Amministrazione e non hanno un fine punitivo, bensì di controllo sulle condizioni di salute del dipendente e del suo diritto/dovere di curarsi.

Congedo parentale e ferie

Cari colleghi, ho un quesito da porvi: dopo un periodo di congedo parentale (cioè io quest'anno non ho mai insegnato), posso chiedere i 3 giorni di permesso retribuito per motivi familiari e i 6 giorni di ferie (durante i periodi di attività didattica) senza rientrare in servizio? Io ne vorrei usufruire dopo il 30 aprile, così la mia supplente rimarrebbe e, per le ferie, non ci sarebbero oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione scolastica. Di fronte a questa domanda in segreteria sono rimasti perplessi, in quanto non hanno mai ricevuto richieste simili; mi hanno detto inoltre che la DS potrebbe negarmi o revocarmi le ferie poiché, dopo il 30 aprile, potrei supplire colleghi assenti e, se fossi in ferie, dovrebbe nominare altri supplenti in caso di necessità, con oneri aggiuntivi per la scuola.

Mara V.

Cara Mara, avendo tu superato i 180 giorni di



assenza per congedo parentale e rientrando dopo il 30 aprile, comunque non andresti ad insegnare nella tua classe di titolarità, ma rimarresti a disposizione per sostituzioni e nella tua classe continuerebbe a lavorare la supplente.

Non è possibile frazionare i congedi parentali se non vi è un'effettiva ripresa di servizio di almeno un giorno, quindi ferie non possono essere richieste perché si tratterebbe di espedienti tesi ad allungare i sei mesi di astensione facoltativa.

Per il resto, le tue ferie sono fruibili secondo le stesse modalità delle altre insegnanti, cioè possono essere richieste senza oneri per l'amministrazione che però non può porti degli ostacoli adducendo come argomentazione la possibilità che si verifichino eventuali altre assenze ipotetiche. Altrimenti nessuno ne usufruirebbe in quanto non è possibile prevedere gli eventi accidentali.

Assegnazione provvisoria

Cari colleghi, vorrei sapere se la domanda per ottenere l'assegnazione provvisoria è subordinata all'aver inoltrato richiesta di trasferimento o se si può presentare indipendentemente dallo stesso. Cordiali saluti e GRAZIE.

Stefania F.

Cara Stefania, Non esiste subordinazione tra le due domande.

La domanda potrà essere presentata alle condizioni previste dallo specifico contratto, solitamente ricongiungimento alla famiglia, o esigenze di cura.